



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 47 – 23 OTTOBRE 2025

Riunione del 15 Ottobre 2025

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **GALLERI Lucio** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD SILVIO PELLICO 3P
- S.S. **ASD SILVIO PELLICO 3P** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- Sig. GALLERI LUCIO n.q. di Pres. p.t. della A.S.D. SILVIO PELLICO 3P: per aver, in violazione degli artt. 2,5 e 6 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 18 dello Statuto, artt. 2 e 18 R.A.T.; art. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, assunto in data 11 marzo 2025 un comportamento violento e gravemente antisportivo nei confronti della tesserata Sig.ra S. C. durante il raduno per la qualificazione territoriale Maschile tenutosi presso la Palestra Silvio Pellico 3p sita in Sassari alla Via dei Mille n. 19;

- A.S.D. SILVIO PELLICO 3P in persona del Pres. p.t. Sig. GALLERI LUCIO: per aver il proprio Presidente, in violazione degli artt. 2,5 e 6 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 18 dello Statuto, artt 2 e 18 R.A.T; 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, assunto in data 11 marzo 2025 un comportamento violento e gravemente antisportivo nei confronti della tesserata Sig.ra S. C. durante il raduno per la qualificazione territoriale Maschile tenutosi presso la Palestra Silvio Pellico 3p sita in Sassari alla Via dei Mille n. 19;

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A seguito dell'esposto della tesserata S. C. la Procura Federale svolgeva attività istruttoria ed all'esito deferiva l'incolpato dinanzi al Tribunale.

All'udienza del 15 Ottobre 2025 risultavano collegati in modalità videoconferenza il sostituto procuratore Avv. Marco Altobelli e per gli incolpati l'Avv. Giacomo Crovetto nonché il sig. Galleri Lucio.



La procura federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati.

La difesa, nel riportarsi alla memoria depositata, evidenziava le esagerazioni contenute nell'esposto e l'enfaticizzazione nella descrizione del comportamento tenuto dall'incolpato sicuramente frutto di contrasti per un rapporto sportivo intercorso e definito.

Nella memoria depositata il legale del Galleri ricostruisce poi quanto accaduto giustificando la richiesta di allontanamento dell'allenatrice con il fatto che la stessa si era seduta in una piccola tribuna posizionata parallelamente alla linea di fondo del campo della palestra della Silvio Pellico e che, per tradizione nota ed accettata da tutti, sarebbe riservata ai tesserati della Silvio Pellico.

Non aderendo l'esponente alla richiesta, il Galleri insisteva con più veemenza ma senza arrivare ad uno scontro fisico.

Sulla violenza fisica la difesa evidenziava l'amplificazione data con l'esposto visto che *"il gesto compiuto dal Galleri nei confronti della Sig.ra S. C. è stato semplicemente quello di appoggiare in maniera non violenta ed aggressiva la propria mano nell'atto di accompagnarla fuori dalla tribunetta con l'affermazione "vai".* Concludendo insisteva nell'ammissione delle istanze istruttorie già articolate.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito delle motivazioni

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti oggetto di contestazione risultano provati ed ammessi dal sig. Galleri Lucio, salvo per la contestata violenza.

Va innanzitutto rilevato come molti dei fatti precedenti a quanto oggetto di contestazione – contenuti sia nell'esposto che nelle difese dell'incolpato – non riguardano il comportamento disciplinarmente rilevante che il Tribunale è tenuto in questa sede a valutare. Per questo anche le prove articolate per provare la patologia del rapporto intercorso fra i soggetti, non sono ammissibili.

Il comportamento tenuto dal sig. Lucio Galleri è meritevole di sanzione poiché viola i basilari principi di lealtà e probità sportiva.

L'esponente si trovava nella palestra della società incolpata per svolgere la funzione federale per la quale è tesserata. Il tentativo di allontanarla per futili motivi con comportamento aggressivo-così come emerge dalle testimonianze acquisite dalla procura- non può essere ammesso. Anche il contatto fisico limitato ad una pressione sul braccio e che non può definirsi violenza, non può essere ammesso poiché perpetrato per allontanare sgarbatamente l'esponente.



Sussiste pertanto la responsabilità disciplinare dell'incolpato Galleri per aver fra l'altro posto in essere i comportamenti sanzionati nel corso di un incontro con atleti minorenni che hanno assistito ai fatti e che hanno indotto gli allenatori a sospendere l'attività.

Sussiste anche la responsabilità della società così come contestata nell'atto di deferimento

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Galleri Lucio per mesi quattro e la multa di € 400,00a carico della ASD Silvio Pellico 3P.

Roma, 23 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 Ottobre 2025